

## RELAZIONE INTRODUTTIVA DI RACCORDO DELLE SINGOLE RELAZIONI


Occuparsi della materia "lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni" dopo la modifica del titolo V della Costituzione è stato molto stimolante, e il punto all'o.d.g. che inizialmente doveva essere trattato da tre di noi, si è successivamente allargato a cinque.

Si è quindi reso necessario, anche al fine di evitare sovrapposizioni, sia concordare gli argomenti da trattare e che potevano suscitare più interesse ma contemporaneamente abbiamo avvertito la necessità che ci fosse una breve relazione introduttiva che tentasse un raccordo tra le singole relazioni.

Le relazioni trattano, secondo l'ordine che ci siamo dati:

- "lavoro pubblico, organizzazione degli uffici e nuovi limiti della contrattazione collettiva dopo l'entrata in vigore del titolo V della Costituzione (Elisabetta Meucci);
- "la vigente disciplina giuridica per l'accesso alla dirigenza: raffronto tra quella delle amministrazioni statali e quella della Regione Sicilia (Simone Montalto);
- "Le forme contrattuali flessibili di assunzione nel pubblico impiego: le realtà regionali (Federica Moi);
- "giurisdizione in materia di pubblico impiego" (Daniela Palumbo).

Tre delle quattro relazioni (ad esclusione di quella di Elisabetta Meucci) che seguono trattano tre delle più significative innovazioni già introdotte con la




c.d. "seconda privatizzazione del pubblico impiego" e che ritroviamo nel corpo normativo del d.lgs. 165/2001, decreto che è stato oggetto di specifica trattazione nell'Osservatorio di Roma del settembre 2001, ed esattamente:

- della riorganizzazione della dirigenza dello Stato mediante la contrattazione del rapporto di servizio e di impiego, anche dei dirigenti generali e la creazione del ruolo unico dei dirigenti (art. 23);
- della previsione di forme contrattuali flessibili di impiego, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza e delle norme sul reclutamento del personale (art. 36);
- dell'affidamento al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro delle controversie in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni con la contemporanea previsione di misure che limitino il proliferare del contenzioso.

Le tre relazioni ricche e articolate ricostruiscono, quindi sia l'assetto normativo che l'evoluzione giurisprudenziale prima che intervenisse la modifica costituzionale.


Del resto anche se la legge costituzionale 3/2001 è entrata in vigore da oltre sette mesi, per la definizione comune del reciproco ambito legislativo e regolamentare solo il **30 maggio** scorso è stato sottoscritto l'accordo tra Governo, Regioni, Comuni, Province e Comunità montane, ai sensi



dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del d.lgs. 281 del 1997, il quale al punto 3 afferma, con riguardo alle sfere di delimitazione del potere legislativo: "In relazione ai poteri legislativi assegnati, lo Stato e le Regioni individuano e delimitano i rispettivi ambiti di competenza per un corretto esercizio delle funzioni legislative. Tale delimitazione si rende necessaria anche al fine di dare certezza dell'ambito delle materie rimesse in competenza residuale regionale e per l'individuazione di soluzioni volte a prevenire e limitare il contenzioso costituzionale".

Di fronte alla crescente preoccupazione delle Regioni verso interventi governativi invasivi, più che parlamentari, viene inserito nell'Accordo anche una norma procedurale:

"Lo Stato e le Regioni, nell'esercizio delle loro potestà legislative, assumono altresì l'impegno di verificare, in fase di predisposizione degli atti normativi, il puntuale rispetto degli ambiti di competenza ad essi assegnati dalla novella costituzionale. La verifica riguarda anche i provvedimenti in corso di perfezionamento, proponendone, ove occorra, la modifica o il ritiro. A questi fini i Presidenti delle Regioni si impegnano ad orientare in ogni sede e in ogni fase, l'iniziativa delle Giunte regionali. Il Presidente del Consiglio si impegna ad emanare una direttiva a tutti i Ministri per orientare l'iniziativa




legislativa del Governo, in ogni sede e in ogni fase al rispetto del nuovo assetto costituzionale”.

Se il Presidente del Consiglio rispetterà l'impegno assunto in sede di Accordo, nel senso di orientare l'attività legislativa del Governo al rispetto della nuova normativa costituzionale, non basterà che emani la direttiva per garantire l'effettività dell'assetto costituzionale.


C'è bisogno, infatti, di rivedere e modificare alcune norme del disegno di legge sulla semplificazione 2001, se non addirittura, laddove si disciplina l'attività normativa del Governo, la stessa impostazione di fondo del disegno di legge tutto fondato sullo strumento dei decreti legislativi e dei conseguenti regolamenti di delegificazione.

Ai nostri fini segnalo l'articolo 3 intitolato “Riassetto normativo in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori” – materia (Tutela e sicurezza del lavoro) – di legislazione concorrente – che prevede l'adozione di decreti legislativi e conseguenti regolamenti di delegificazione, mentre l'articolo 117, sesto comma della Costituzione afferma esplicitamente che “La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia”. La prima relazione, di Elisabetta Meucci, ci espone tutte le problematiche che emergono dall'attuazione del nuovo riparto di competenze legislative in materia di organizzazione e del personale.



Ci segnala anche che mentre la dottrina dibatte e assume posizioni contrastanti, e il governo si muove per definire le linee generali di attuazione della riforma costituzionale sono state già operate scelte necessitate essendo imminente la tornata di rinnovi contrattuali.

Tuttavia, si può affermare che mentre si procede, perché necessitati, con scelte più o meno costituzionalmente corrette, le Regioni debbono contemporaneamente procedere ad elaborare proprie linee generali comuni al fine di dotarsi degli strumenti normativi e non normativi, che nel rispetto della Costituzione – ma anche dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali – ma anche dell'ormai **consolidato** principio della "contrattualizzazione" del pubblico impiego che consenta loro di esercitare il ruolo attivo cui sono chiamate dal nuovo assetto costituzionale sia sul fronte interno che sul fronte comunitario e internazionale. Aspetti significativi da esplorare all'interno del metodo della contrattazione – scelta che benché disponibile alle regioni, l'articolo 39, ultimo comma Costituzione non sembra immediatamente precettivo per le regioni stesse, difficilmente verrà abbandonata sia dalla parte datoriale che dei lavoratori - sono la rappresentanza delle due parti (al riguardo le Regioni a statuto speciale – penso alla Sicilia, ma anche alla Provincia Autonoma di Trento - possono essere esperienze da prendere a riferimento) e il numero dei livelli della contrattazione medesima.



Riguardo alla delimitazione delle competenze legislative regionali ci auguriamo che a breve arrivi l'autorevole pronuncia della Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi in via principale su ricorso di varie Regioni su norme contenute nella legge finanziaria 2002 – a modifica costituzionale intervenuta - che disciplinano anche in dettaglio le modalità di impiego del personale presso le Regioni.

Segnalo infine che in Francia, Paese "a diritto amministrativo" - anche se non so se nella Carta Costituzionale esiste una disposizione come quella contenuta nel nostro articolo 97 della Costituzione - sono state inaugurate le assunzioni senza concorso nell'amministrazione pubblica. Grazie a una legge del 3 gennaio 2001, detta legge SAPIN (dal nome del Ministro della Funzione Pubblica) l'impiego statale viene rivoluzionato e per alcune qualifiche, d'ora in poi, basterà il colloquio e la valutazione come nelle aziende private. Sarà sufficiente una lettera di motivazione del candidato accompagnata da un *curriculum vitae*. Successivamente una commissione *ad hoc* valuterà i profili adeguati a sostenere un ulteriore colloquio. (Per saperne di più sito della F.P. francese).

**Trani Maria**